

COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 22.11.2012

Il Segretario Comunale

Oggetto: Approvazione schema di convenzione per gestione associata ludoteca comunale biennio 2013-2014

Relaziona l'Assessore ai Servizi Sociali Giuliano Zilio che dà ampio conto dei contenuti della proposta.

Durante la relazione dell'Assessore esce dall'aula il Cons. Crisafi ed entrano i Cons. Gei, Vescovi e Uva, pertanto i presenti sono n. 19.

Ultimata la relazione dell'Assessore e dato atto che nessun Consigliere interviene in merito, il Presidente pone in votazione il presente provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 30 del Decreto Legislativo 267/2000; Vista la Legge 25/97 ed i relativi Piani Triennali 1997/1999 e 2000/2002 approvati dalla Conferenza dei Sindaci dell'ULSS 13 ed i Progetti da questi avviati nei 10 Comuni della Riviera del Brenta denominati "Spazio Gioco" e "Spazio Genitori";

Vista la delibera di C.C. n.82 del 24.11.2010 con la quale si approvava la convenzione per la gestione in forma associata del servizio ludoteca "Giragioca" per il triennio 2010-2012;

Considerata la volontà dei Comuni della Riviera del Brenta a dare continuità ai Progetti già avviati a favore dell'Infanzia, soprattutto alla gestione del "Giragioca" che in questi ultimi 7 anni ha riscontrato un grande successo tra la popolazione, e nello specifico per quanto riguarda il Comune di Dolo ha sempre avuto almeno 40 minori iscritti alla ludoteca;

Visto che dal biennio 2005/2006 a tutt'oggi, attraverso l'iniziale Associazione di otto Comuni della Riviera del Brenta, con capofila Campolongo Maggiore, si è mantenuto l'intervento rivolto ai bambini del territorio in età dell'obbligo scolastico per quanto riguarda un servizio di Ludoteca;

Visto che si rende opportuno continuare tale attività, che nel tempo dimostra risultati sempre più positivi sia per i bambini che per le loro famiglie, con la partecipazione dei comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Dolo, Fossò, Vigonovo, che hanno dato la loro disponibilità ad associarsi;

Ritenuto opportuno pertanto approvare anche per il biennio 2013 – 2014 una nuova convenzione che disciplina, ai sensi dell'art. 30 del D. L.vo 267/2000, le modalità di funzionamento del Servizio di Ludoteca per i Comuni di Campolongo Maggiore, Campagna Lupia, Vigonovo, Dolo e Fossò;

Visto l'allegato schema di Convenzione che disciplina, ai sensi dell'art. 30 del D. L.vo 267/2000, le modalità di funzionamento del Servizio unico per i Comuni di Campolongo Maggiore, Campagna Lupia, Vigonovo, Dolo, e Fossò, e che prevede tra l'altro:

- l'individuazione del Comune di Campagna Lupia quale capofila;
- che il Comune di Campagna Lupia provveda al conferimento dell'incarico alla Cooperativa cui risulterà affidato il servizio dopo opportuna selezione pubblica, e al pagamento delle relative spese e ad ogni altra incombenza prevista dalla legge;
- che il costo complessivo annuo del Servizio venga suddiviso tra i cinque Comuni aderenti, in rapporto al numero delle ore del Servizio effettivamente svolto a favore di ciascun Ente;

Rilevato altresì che le attività del Servizio prenderanno avvio il giorno 07.01.2013 con conclusione il 31.12.2014;

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 22.11.2012

Il Segretario Comunale

Considerato che la sottoscrizione di detta Convenzione con la Provincia di Venezia è stata sottoposta, nella seduta del 13 Novembre 2012, all'esame della Commissione Consiliare Servizi Sociali, la quale ha espresso parere favorevole;

Visto l'art. 30 del Decreto Legislativo 267/18.8.2000;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

Presenti n. 19

Votanti n. 19

Voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. di approvare la prosecuzione del Servizio di Ludoteca in forma associata tra i Comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Dolo, Fossò e Vigonovo;
2. di approvare l'allegato schema di Convenzione che disciplina, ai sensi dell'art. 30 del D. L.vo 267/2000, le modalità di funzionamento del Servizio di Ludoteca, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di incaricare il Responsabile di Settore di assumere i conseguenti provvedimenti, nonché di fungere da figura comunale referente per quanto riguarda la funzione di coordinamento, controllo, verifica del servizio suddetto;
4. di dare atto che la spesa collegata all'approvazione di detto Schema di Convenzione, la quale conferisce mandato al Comune Capofila di Campagna Lupia per l'espletamento delle procedure di gara e il conferimento dell'incarico alla Ditta vincente, in nome e per conto dei Comuni associati, troverà adeguata copertura finanziaria, per la quota presunta a carico di ciascun Comune di €8.000,00 annui, al cap.11002052691 cod.3178 "L.285/97 Area minori" del bilancio di previsione pluriennale 2013-2014, esercizi 2013 e 2014;
5. di demandare agli Uffici competenti l'adozione dei provvedimenti susseguenti.

Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

Presenti n. 19

Votanti n. 19

Voti favorevoli unanimi

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° D.Lgs. 267/2000.




COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA

Provincia di Venezia

ALLEGATO ALLA DELIBERA
ce N. 46 DEL 22.11.2012

IL PRESENTE SI COMPONE

N. 3 FOGLI.



CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI LUDOTECA

Tra i sottoscritti signori, in forma di scrittura privata non autenticata, assoggettata alla registrazione solo in caso d'uso, :

dott.ssa Silvia Callegaro, Responsabile Settore Sociale del Comune di Campagna Lupia la quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipularlo per conto, nome, vece ed interesse del Comune di Campagna Lupia, che rappresenta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 109, comma 2 e 107 del D.Lgs.18.08.2000 nr.267:

dott.ssa Burattin Grazia, Responsabile dell'Area Servizi Socio Assistenziali del Comune di Campolongo Maggiore, la quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipularlo per conto, nome, vece ed interesse del Comune di Campolongo Maggiore, che rappresenta;

dott. Silvia Nardo, Responsabile Area Amministrativa Socio Culturale, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipularlo per conto, nome, vece ed interesse del Comune di Vigonovo, che rappresenta;

dott.sa Alexia Boscaro, Responsabile Area Servizi Socio Culturali, la quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipularlo per conto, nome, vece ed interesse del Comune di Fossò, che rappresenta;

dott.sa Sedona Elisabetta, Responsabile Settore Socio Culturale, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipularlo per conto, nome, vece ed interesse del Comune di Dolo, che rappresenta;

PREMESSO

Che dal biennio 2005/2006 ad oggi attraverso l'iniziale Associazione di otto Comuni della Riviera del Brenta, con capofila Campolongo Maggiore, si è mantenuto l'intervento rivolto ai minori per quanto riguarda il Servizio Spazio Gioco (precedentemente avviato con i finanziamenti della L. 285/1997) con finanziamento completamente a carico delle Amministrazioni comunali associate;

che si rende opportuno continuare tale attività, che nel tempo dimostra risultati sempre più positivi, sia dal punto di vista delle famiglie per la qualità educativa, sia dal punto di vista del contesto territoriale per la continuità e la competenza degli Educatori coinvolti.

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Art. 1

La presente Convenzione disciplina, ai sensi dell'art. 30 del D. L.vo 267/2000, le modalità di funzionamento del Servizio di Ludoteca unico per i Comuni di Campolongo Maggiore, Campagna Lupia, Vigonovo, Dolo, e Fossò per le attività ludico - ricreative, di animazione e di laboratorio relative al biennio 2013 - 2014.

Art. 2

Il Servizio di Ludoteca è privo di personalità giuridica e, pertanto, non ha una propria amministrazione contabile e patrimoniale; esso si configura come struttura operativa, dotata di autonomia funzionale, alle dirette dipendenze dei Comuni convenzionati, nelle forme di cui ai successivi articoli.

Il Servizio viene pertanto assicurato nel rispetto delle norme dettate dal richiamato D.Lgs. 267/2000, mediante le strutture organizzative dei singoli Comuni.

Art. 3

La presente Convenzione decorre dal 07.01.2013 e cesserà il 31.12.2014.

Art. 4

Le attività di cui al precedente articolo 1 si svolgeranno nelle sedi comunali da gennaio a dicembre con apertura minima per ciascun Comune di 37 settimane effettive annue per un totale di 296 ore.

Le aperture e le chiusure anche relative alle festività coincideranno con il calendario scolastico.

L'organizzazione del Servizio di Ludoteca sarà prevista secondo una programmazione educativa che seguirà un'articolazione nelle seguenti fasi:

- Accoglienza
- Attività strutturate/ Laboratori
- Gioco libero;

Art. 5

Il Servizio di Ludoteca sarà affidato con convenzione ai sensi della L.R. 23/2006 dopo opportuna selezione pubblica.

Il soggetto affidatario dovrà garantire per il funzionamento del servizio, il seguente personale:

1. PERSONALE EDUCATORE con il compito di:

- realizzare interventi educativi - ludici ed assistenziali a favore dei bambini;
- soddisfare i bisogni di socializzazione ed aggregazione dei bambini;
- instaurare e mantenere con la famiglia del bambino tutte le comunicazioni necessarie, promuovendo anche il protagonismo attivo delle stesse;
- collaborare con le assistenti sociali dei cinque Comuni al fine di una positiva conduzione degli Spazi Gioco.

2. COORDINATORE: Il coordinatore avrà il compito di :

- definire le migliori tecniche di programmazione educativa e didattica per i Servizi, indicando metodologie di lavoro ed organizzazione confacenti alle esigenze degli Spazi Gioco, attivati nei Comuni interessati;
- indirizzare e sostenere il lavoro degli operatori;
- facilitare il dialogo e la collaborazione con le famiglie, con i servizi scolastici, educativi e sociali del territorio;
- aver cura che tutto il materiale in dotazione venga utilizzato con la massima cura ed utile impiego;
- mantenere i rapporti con le singole Amministrazioni Comunali redigendo ogni tre mesi una relazione sull'andamento del Servizio.

L'attività di tutto il personale sopra citato dovrà svolgersi secondo i principi della metodologia del lavoro di gruppo e della collegialità, in modo da valorizzare l'apporto professionale di ciascuno e l'utilizzo produttivo delle risorse umane, in stretta collaborazione con i genitori e con le scuole, al fine di garantire l'efficacia degli interventi.

Art. 6

Ai fini della gestione dell'organismo associato viene designato quale Comune capofila il Comune di Campagna Lupia.

Le attività di segreteria e di supporto alle attività del Servizio di Ludoteca saranno assicurate dal Comune capofila, che parimenti provvederà alle trasmissioni delle eventuali comunicazioni.

Per il suo funzionamento il Servizio di Ludoteca si avvarrà, presso ciascun Comune, della collaborazione degli uffici e del personale necessario all'esercizio della sue funzioni.

Art. 7.

Il Comune di Campagna Lupia, in qualità di Comune capofila, provvederà al conferimento dell'incarico e al pagamento delle relative spese e ad ogni altra incombenza prevista dalla legge.

Il costo complessivo annuo del Servizio sarà suddiviso tra i cinque Comuni aderenti in rapporto al numero delle ore del Servizio effettivamente svolto a favore di ciascun ente.

Ogni Comune **verserà mensilmente** al Comune capofila la propria quota, stabilita annualmente, in relazione alle n. minimo di 296 ore complessive di apertura nell'arco dell'anno senza alcuna previa richiesta da parte del Comune capofila.

Ciascun Comune si impegna a comunicare al Comune capofila almeno venti giorni prima del 31 dicembre di ogni anno del biennio considerato il monte ore ritenuto necessario per il migliore espletamento del Servizio in oggetto, nel caso in cui richieda un numero di ore superiori a quello stabilito all'art. 4 della presente Convenzione.

Art. 8

Ogni Comune è tenuto, entro i 15 giorni successivi alla fine di ciascun mese di prestazione del Servizio, a comunicare al Comune capofila l'eventuale mancata corrispondenza tra le ore pattuite e quelle effettivamente prestate dalla Ditta. La mancata comunicazione entro tale data costituirà motivo di presunzione della piena corrispondenza tra le ore di servizio programmate e quelle effettivamente fruite da parte di ciascun Ente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Campolongo Maggiore
Dr.ssa Grazia Burattin _____

Per il Comune di Campagna Lupia
Dr.ssa Silvia Callegaro _____

Per il Comune di Dolo
Dr.ssa Elisabetta Sedona _____

Per il Comune di Fossò
Dr.ssa Alexia Boscaro _____

Per il Comune di Vigonovo
Dr.ssa Silvia Nardo _____

Campolongo Maggiore li _____